

1. DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995; Accettazione: documento attestante l'accettazione da parte del Fornitore della Proposta del Cliente a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e riportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;

CGF: Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura; Cliente: Cliente finale della Fornitura; Cliente Domestico: il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIV; Cliente Business: il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) del TIV; Contratto: contratto di fornitura di energia elettrica disciplinato dalla Proposta di Contratto, dalle CGF, dalle CTE e dall'Accettazione;

CTE: Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica; Distributore: distributore di energia elettrica territorialmente competente; Fasce orarie: le fasce orarie così come definite dall'AEEGSI (Del. AEEGSI 181/06 e s.m.i.); Fasce Ore di Picco: sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì; Fasce Ore Fuori Picco: sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le

08:00 e fra le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore; Fornitore: Sunitaly Energy S.r.l. (di seguito "Sunitaly" o "Fornitore"), in quanto soggetto erogatore della Fornitura; Fornitura: fornitura di energia elettrica erogata dal Fornitore in favore del Cliente; Gruppo di misura: la parte dell'impianto di alimentazione che serve per la misura dell'energia elettrica consumata dal Punto di Fornitura e il collegamento all'impianto interno del Cliente; Misuratore / Contatore: il contatore elettronico che misura l'energia consumata dal Punto di Fornitura; Parti: il Cliente ed il Fornitore; Proposta di Contratto o Proposta: la proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica trasmessa dal Cliente al Fornitore; Punto di Fornitura / POD: punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente; Switching: la variazione dell'utente del disaccoppiamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; Voltura: passaggio di un contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica; Subentro: attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;

TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 258/2015/R/com e s.m.i.;

TIV: Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18.06.2007 n. 73, di cui alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/eel e s.m.i.;

TIF: Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 463/2016/R/com e s.m.i.;

TICO: Testo Integrato Conciliazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 209/2016/R/com e s.m.i.;

TIQE: Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione AEEGSI n. 646/2015/R/eel e s.m.i.;

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Sunitaly si impegna a somministrare, con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, al Cliente l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei POD indicati dal Cliente, nonché la prestazione di servizi accessori e/o connessi alla Fornitura.

2.2. Il Contratto è formato dalla Proposta, dall'Accettazione, dalle CTE e dalle CGF. L'Accettazione, la Proposta e le CTE prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse.

2.3. Nell'ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, il Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più punti di fornitura, il rapporto con il Cliente si intenderà a ogni effetto unitario.

3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

3.1. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'Accettazione scritta da parte del Fornitore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, PEC, e-mail, SMS, Chat ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. La data di stipula è la data d'invio dell'Accettazione.

3.2. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare, senza ulteriori motivazioni, una Proposta di contratto inviata dal Cliente.

3.3. L'efficacia del Contratto, regolarmente perfezionato, è subordinata alla presenza in capo al Cliente dei requisiti di cui al successivo articolo 4. In caso di insussistenza in capo al Cliente dei requisiti di cui al successivo articolo 4, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la proposta di contratto e/o di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica.

3.4. Qualora i dati tecnici e i dati riguardanti la residenza dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli in possesso del Distributore competente, il Fornitore attiverà la fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. Riguardo al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione.

4. REQUISITI

4.1. Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di efficacia ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3:

– Il Cliente non risulti „cattivo pagatore“ e/o sia registrato negli elenchi „sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti“ secondo le disposizioni vigenti e di futura approvazione da parte di AEEGSI;

– Non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica;

– Nei confronti del Cliente non risultino elevati uno o più protesti ovvero il cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;

– L'assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell'AEEGSI Arg/com 219/10;

– Il punto di fornitura non risulti, al momento della richiesta di switching, subentro o voltura, sospeso per morosità;

– Il Cliente invia tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;

– Il Cliente si impegna inoltre a non manomettere i gruppi di misura e le altre apparecchiature e si impegna a non alterare le misurazioni dei consumi dell'energia elettrica, in caso contrario il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato e il Fornitore si riserva inoltre l'adozione di opportune azioni legali e fatturerà al Cliente tutti i costi connessi, anche i costi per la consulenza legale;

– Il Cliente dichiara che ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati i punti di fornitura e che consente al Fornitore e ai soggetti terzi dalla stessa incaricati l'accesso ai gruppi di misura, agli impianti e alle apparecchiature per ispezioni e verifiche.

4.2. Ulteriori requisiti di efficacia ai sensi del art. 3:

– La valutazione del rischio creditizio effettuato dal Fornitore stesso o da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia positiva e rimanga positiva;

– Il Cliente attivi la procedura di addebito automatico delle fatture su conto corrente bancario (SEPA DIRECT DEBIT) o, in alternativa, il Cliente presti una cauzione entro il termine indicato nella richiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 3;

– L'attivazione e il mantenimento, da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento necessarie;

– L'eventuale completamento dei lavori di allaccio necessari per attivare la fornitura;

– L'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete in grado di garantire la portata richiesta e che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

4.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE. Qualora il Fornitore eserciti la suddetta facoltà e ove venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, il Fornitore si riserva di non dare esecuzione al Contratto e di conseguenza gli effetti del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore verranno meno.

5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

5.1. L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro 60 giorni, il tutto compatibile con i tempi tecnici necessari per formalizzare il recesso nei rapporti con il precedente fornitore e rendere efficace la cessazione della precedente fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nell'Accettazione. Ove i tempi di attivazione dovessero essere diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.

5.2. Il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla accettazione del Contratto il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura, nonché la Dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile presso il quale è destinata la Fornitura ai sensi del "Piano Casa" (D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014). Entrambi i predetti moduli sono altresì reperibili sul sito www.sunitalyenergy.it.

5.3. Qualora i documenti del precedente comma 5.2 non siano trasmessi con le tempistiche ivi indicate il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura.

6. MANDATI

6.1. Il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore i mandati indicati nel presente articolo e dichiara di essere stato debitamente informato dal Fornitore in merito ai contenuti degli stessi.

6.2. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile al Fornitore, affinché quest'ultima possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica in vigore stipulato con altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso. Resta inteso che il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore il nominativo del predetto fornitore uscente, i termini contrattuali di disdetta/recesso e ogni altra informazione necessaria per l'espletamento del mandato medesimo, tendendo il Fornitore sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o errata comunicazione delle informazioni di cui sopra.

6.3. Il Cliente conferisce mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, al Fornitore per la stipulazione del contratto con il Distributore per il trasporto dell'energia elettrica presso i punti di fornitura ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente ai punti di fornitura ("Contratto di Dispacciamento") e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con il Distributore e Terna S.p.A.

6.4. Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile al Fornitore affinché quest'ultimo provveda alla stipulazione del contratto di connessione, inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri impianti predisposto dal Distributore ("Contratto di Connessione") in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con il Distributore derivante dal Contratto di Connessione.

6.5. Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui agli articoli 10.3 e 10.4.

6.6. Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento relativamente al punto di fornitura nonché dei diritti relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999).

6.7. Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, ed anche per ciascuna richiesta di disattivazione per morosità o di riattivazione di un punto sospeso per morosità, l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a 23,00 €, salvo quanto diversamente specificato nel CTE o diversamente convenuto tra le parti.

7. UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA, REGIME FISCALE E PREVISIONI DEL FABBISOGNO

7.1. Il Cliente si impegna a utilizzare l'Energia Elettrica fornita dal Fornitore per alimentare i siti previsti nella Proposta, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata. Il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'Energia Elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

7.2. Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi al Cliente da parte del Fornitore è quello risultante da quanto riportato nella Proposta e/o nelle fatture del fornitore uscente trasmesse dal Cliente al Fornitore. Il Cliente si impegna inoltre a fornire al Fornitore ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e delle accise e addizionali relative. Se un cliente ha diritto all'aliquota IVA del 10%, deve inviare al fornitore l'apposita dichiarazione, disponibile su www.sunitalyenergy.it. Se un cliente non soddisfa più le condizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, deve notificarlo immediatamente al fornitore. Se un cliente ha diritto a fatture senza IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 8-bis del D.P.R.

26.10.1972, il Cliente deve inoltrare tempestivamente la relativa dichiarazione e documentazione al Fornitore. La suddetta dichiarazione deve essere presentata dal Cliente al momento della conclusione del contratto e rinnovata ogni anno entro il 15 dicembre.

7.3. Tutti i prezzi indicati nel contratto si intendono senza oneri, tasse, accise, addizionali, ecc., che verranno interamente addebitati al cliente. Le tasse e le accise che verranno applicate alla fornitura di elettricità possono essere visualizzati su www.sunitalyenergy.it.

7.4. Il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di energia elettrica.

8. DURATA DEL CONTRATTO

8.1. Il Contratto è a tempo indeterminato.

9. PREZZI

9.1. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica e alle modalità definite nel Contratto, il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare le stesse e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto.

9.2. Il Fornitore applicherà, ai quantitativi di energia attiva prelevati da ciascun POD e alle relative perdite di rete, il prezzo energia, incluso un eventuale sconto sul prezzo energia, di cui alle CTE. Il prezzo energia verrà applicato differenziato in funzione delle Fasce orarie di consumo salvo quanto diversamente stabilito nelle rispettive CTE.

9.3. Verranno inoltre fatturati al Cliente tutti seguenti corrispettivi e oneri: corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti ARIM, ASOS e UC previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti; oneri previsti per il servizio di dispacciamento (componente PD aggiornato dalle Delibere ARERA di tempo in tempo vigenti), oneri per il servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. AEEGSI 111/06 e s.m.i., applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete; un eventuale corrispettivo di 0,005 € per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite di rete, per il bilanciamento della rete elettrica; corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (PCV) svolte dal Fornitore: in quota fissa, ripartita mensilmente, per ogni punto di fornitura, pari, per i clienti domestici, a 72,00 euro/anno e per i clienti business, a 120,00 euro/anno. Qualora l'ARERA stabilisca per la componente PCV un valore superiore ai valori sopra riportati, per la corrispondente quota fissa del corrispettivo di Commercializzazione e Vendita il Fornitore applicherà il valore previsto dall'Autorità.

9.4. Nel caso di addebito a Sunitaly di oneri relativi all'applicazione della delibera AEEGSI Arg/elt 219/10 e s.m.i., relativa al sistema indennitario (C mor), e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Sunitaly riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

9.5. Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il Cliente si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a Sunitaly tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

9.6. Sunitaly, qualora il Cliente non rispetti gli impegni di cui al punto 14, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o PEC al Cliente.

9.7. Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, Sunitaly si riserva la facoltà di provvedere automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle CTE per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

9.8. Il valore mensile del fattore di potenza per ogni Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,9 induttivo (ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 50% dell'energia attiva consumata nel mese da ciascun punto di prelievo). Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto nella tariffa del Distributore locale.

9.9. Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di competenza del Distributore ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l'ARERA, qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta.

9.10. Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori in relazione ai servizi da essi forniti connessi alla Fornitura e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore precedente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.

9.11. Durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore in conformità alla procedure di cui all'art. 18.

10. RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1. Cliente finale alimentato in Bassa Tensione e/o in Media Tensione: il Cliente può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento rilasciando al nuovo fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

10.2. Cliente finale alimentato in Bassa e/o in Media Tensione: il Cliente che intenda recedere dal Contratto senza il fine di cambiare Fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese e decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente.

10.3. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati (10.2), inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.

10.4. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando comunicazione scritta al Cliente con termine di preavviso di sei (6) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

10.5. Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate in forma scritta, con raccomandata, a Sunitaly Energy S.r.l. - Strada Santa Caterina 2408 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) ovvero con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sunitalysrl@pec.it. Comunicazioni inviate a indirizzi diversi si considerano come non ricevute per il rispetto dei tempi di preavviso.

10.6. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o PEC all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; interruzione o sospensione dell'attività produttiva; insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; ricevimento da parte di DenSunitalyco della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con la quale queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a Sunitaly; revoca non concordata del mandato per l'addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso; impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Sunitaly, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Sunitaly nei confronti del Cliente; parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 15 (quindici) giorni anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente ai sensi dell'articolo 8 della Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i. e ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. (in tale ipotesi Sunitaly avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno); in generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01.

10.7. Saranno a carico del Cliente tutti i costi derivanti dalla risoluzione del contratto per qualsivoglia causa.

10.8. In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto e/o del Contratto di Connessione o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.

10.9. La risoluzione del contratto non pregiudica in nessun caso i diritti e gli obblighi delle Parti maturati prima della risoluzione del contratto.

10.10. Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO 11.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del Contratto realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: da questo controllata; di questo controllante; che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.

12. SEPA DIRECT DEBIT E DEPOSITO CAUZIONALE

12.1. Nessuna cauzione verrà richiesta qualora il Cliente scelga quale modalità di pagamento l'addebito in via continuativa su conto corrente SEPA. In caso contrario o qualora tale attivazione o l'addebito stesso abbia avuto esito negativo per cause indipendenti dal Fornitore, al Cliente verrà richiesta una cauzione in misura pari a quanto previsto dal TIV.

12.2. Qualora un addebito SEPA abbia avuto esito negativo per cause indipendenti dal Fornitore, al cliente verrà addebitato un importo di € 12,00 per coprire i costi del Fornitore ulteriore alle spese bancarie sostenute.

12.3. Qualora nel corso dell'erogazione del servizio l'importo della garanzia fosse incamerato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluiti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla con addebito sulla prima fattura utile.

12.4. Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluiti, maggiorato degli interessi di legge.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1. Il Fornitore fatturerà mensilmente i corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto. Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente 20,00 € o per importi a credito del Cliente. Tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura.

13.2. Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail, indicando l'indirizzo e-mail al quale desidera ricevere la fattura.

13.3. La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di misura effettivi o stimati resi disponibili al Fornitore dal Distributore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore competente in tempo utile, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle bollette) e validate dal Distributore. In mancanza sia dei dati effettivi sia dei dati di autolettura la fatturazione avverrà in acconto sulla base dei consumi presunti, stimati in base ai consumi storici del Cliente, ovvero in mancanza di questi in base alla potenza indicata. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

13.4. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data di scadenza di ciascuna fattura.

13.5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA ed è gratuita. Il cliente consente al Fornitore di elaborare tutta la documentazione necessaria per l'attivazione dell'ordine di addebito automatico SEPA e di inviarlo alla banca. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché i suoi attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori rimborsi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine.

13.6. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.

13.7. In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Ai sensi dell'art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.

13.8. Ai sensi della Del. ARERA 501/14/R/com il Cliente ha la facoltà di richiedere dal Fornitore gli elementi di dettaglio.

13.9. Il Fornitore pubblica sul sito www.sunitalyenergy.it il glossario e una guida alla bolletta.

14. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ DEL CLIENTE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente a proposito degli interessi di mora, nel caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture, il Fornitore si riserva la facoltà, ai sensi TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, di costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento e/o diffida legale a mezzo raccomandata e/o PEC, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della/e bolletta/e – (comunque non inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora), decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra, ad inviare al Distributore competente la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica - le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore (fax al numero 0734 331414 o E-Mail a info@sunitalyenergy.it), nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite nel ammontare previsto dall'Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari a 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura: di ciò verrà data, nel caso, precisa comunicazione al Cliente nella raccomandata o PEC di costituzione in mora. Le tempistiche di pagamento, la procedura di sospensione della fornitura e le relative tempistiche sono definite nel TIMOE. Saranno a carico del Cliente inoltre tutti i costi relativi alla sospensione e alla riattivazione della fornitura di energia. Se il fornitore non rispetta quanto previsto nel TIMOE, il cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.

14.2. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

14.3. La procedura di cui al presente articolo, concernente la sospensione della Fornitura, non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE. Per tali clienti il Fornitore avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il Contratto di Fornitura ex art. 1456 c.c. nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura nel termine di cui sopra.

In tale caso il Fornitore comunicherà l'intervenuta risoluzione al Distributore competente, il quale provvederà a trasferire i punti di prelievo nel contratto di disaccoppiamento dell'Acquirente Unico per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla maggior tutela o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto al regime di salvaguardia.

14.4. In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al versamento degli interessi di mora come determinati al precedente articolo 13 oltre al maggior danno. Nel caso di addebito al Fornitore di oneri relativi all'applicazione della Del. AEEG ARG/elt 219/10, relativa al sistema indennitario (Cmor), e derivanti da progressiva morosità del Cliente finale, il Fornitore avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

15. GRUPPI DI MISURA E MISURAZIONE DELL'ENERGIA CONSUMATA

15.1. I gruppi di misura sono di proprietà del Distributore competente e il Distributore competente è responsabile sotto ogni aspetto per i gruppi di misura. Il Fornitore non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del contatore, dei gruppi di misura e degli altri impianti e apparecchi del Distributore competente ovvero del Cliente.

15.2. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di fornitura sono conformi alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

15.3. Eventuali divergenze relativamente alle quantità di energia consumata o errori di misura devono essere risolti direttamente tra il Cliente e il Distributore.

15.4. Gli impianti tecnici in possesso del Cliente e i gruppi di misura devono essere collegati alla rete del Distributore competente, devono essere adeguati all'uso cui saranno destinati ai fini della somministrazione di energia elettrica e il loro funzionamento non deve causare danni a persone e/o cose.

15.5. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato dal Distributore e/o dal Fornitore alla rivelazione della lettura. Il Fornitore si riserva la facoltà di porre a carico del Cliente i costi delle letture effettuate dal suo personale o dai suoi incaricati, nonché dei tentativi di lettura che hanno avuto esito negativo per assenza del Cliente o per rifiuto di quest'ultimo di consentire l'accesso al misuratore.

15.6. A fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta.

15.7. Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione. Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando o accreditando gli importi calcolati.

16. CONDIZIONI DI FORNITURA

16.1. L'energia elettrica, oggetto del Contratto, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di Sunitaly, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore.

16.2. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le Parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attendono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura di Sunitaly ai Punti di Prelievo del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Sunitaly.

16.3. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 17.1, SUNITALY quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa Sunitaly, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

16.4. Sunitaly, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il Cliente sarà tenuto altresì a comunicare ad Sunitaly, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione, ecc.) e ad inviare ad Sunitaly stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al Cliente.

17. RESPONSABILITÀ

17.1. Viene espressamente ricordato che la competenza e la responsabilità in riferimento agli aspetti tecnici della trasmissione, del dispacciamento e del bilanciamento dell'energia elettrica sono esclusivamente di TERNA S.p.A. e che la competenza e la responsabilità in riferimento agli aspetti tecnici della distribuzione dell'energia elettrica sono esclusivamente del Distributore competente, con ciò intendendosi che il Fornitore, quale cliente grossista ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, non risponde dei danni causati dalla fornitura di energia elettrica e/o causati dalle interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura, essendo lo stesso Fornitore persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, dispacciamento e di distribuzione.

17.2. Il Fornitore non è responsabile dei danni subiti dal Cliente che sono imputabili alla fornitura di energia elettrica. Inoltre, il Fornitore non è responsabile dei danni subiti dal Cliente in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a disservizi di rete, cali di tensione, interruzioni, manutenzione di rete o di altre cause tecniche. Si intende altresì esclusa la responsabilità da parte del Fornitore per perdite di profitto, mancata produzione e sospensioni d'attività, nonché per tutti gli eventuali danni indiretti e non danno causa alla risoluzione del contratto.

17.3. Il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi interruzione della fornitura causata da eventi naturali, eventi accidentali, leggi, regolamenti e delibere emanati dalla pubblica amministrazione, scioperi, terrorismo, atti di guerra o per qualsiasi altro motivo che al di fuori dal controllo del fornitore, ad es. l'indisponibilità della trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica, anche a causa di inadempienza nei confronti del cliente di Terna SpA, del distributore.

17.4. Inoltre il Cliente è pienamente responsabile nei confronti del Fornitore, per qualunque danno e costo, anche di natura fiscale e causata da dati, forniti dal Cliente in maniera falsa o che non hanno potuto essere aggiornati a causa di mancata comunicazione da parte del Cliente.

18. MODIFICHE

18.1. Eventuali modifiche al presente Contratto ivi inclusa la modifica di questo articolo dovranno essere fatte per iscritto a pena di nullità salvo nei casi stabiliti dal seguente comma 18.2.

18.2. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

18.3. Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEESGSI ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il Contratto, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le Parti si sono impegnate a stipulare il Contratto, le Parti stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 30 (trenta) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle Parti di risolvere di diritto il Contratto, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

18.4. In ogni caso il Fornitore potrà unilateralmente modificare o integrare le condizioni del presente contratto: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate.

19. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1. Durante il periodo di durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.

19.2. Sunitaly Energy S.r.l. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti verranno utilizzati per dare esecuzione al contratto o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato o, ancora, per eseguire specifici obblighi normativi. I dati verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati nominati dal titolare per l'esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità sopra descritte. I dati non saranno in nessun caso diffusi. Per accedere ai dati, modificarli, integrarli, aggiornarli opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione nei limiti previsti dalla legge è sufficiente scrivere al Responsabile del trattamento presso Sunitaly Energy S.r.l. - Strada Santa Caterina 2408 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) . Al medesimo recapito può essere richiesto l'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento eventualmente nominati. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sulla privacy è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

20. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO NORMATIVO

20.1. I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: GDPR; D. Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo: D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014. Tutte le Deliberazioni dell'ARERA sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.Arera.it;

20.2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

21. COMUNICAZIONI, INDENNIZZI, PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

21.1. Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le richieste di informazioni e gli eventuali reclami, devono essere trasmesse per iscritto. Il Cliente deve altresì trasmettere per iscritto ad Sunitaly, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.

21.2. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente. Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

21.3. Per le finalità di questo Contratto tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente ai seguenti indirizzi: Fornitore: Sunitaly Energy S.r.l. - Strada Santa Caterina 2408 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM); Fax: 0734 331414; E-Mail: info@sunitalyenergy.it; PEC: sunitalysrl@pec.it; Cliente: Al recapito riportato nella Proposta.

21.4. Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA con il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/Com per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale.

21.5. Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Cliente può presentare la domanda di conciliazione solo dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

21.6. Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF.

L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a Sunitaly Energy S.r.l. - Strada Santa Caterina 2408 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), o un fax al n. 0734 331414 o un'email a servizioclienti@sunitalyenergy.it . Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello presente sul sito www.sunitalyenergy.it o riportato nella nota informativa.

22. DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente.

22.2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro" in G.U. Suppl. Ord. del 30 aprile 1986, n. 99).

22.3. In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

22.4. Il Contratto, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della delibera n. 78/99 dell'AEESG, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa ARERA definisce ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79.

22.5. La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti.

22.6. Il Cliente ed il Fornitore eleggono domicilio per tutti gli effetti del Contratto rispettivamente presso la loro sede legale/residenza.

22.7. La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 21 delle presenti CGF, sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.